



## **COMUNE DI SONDRIO**

### **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI SITO IN VIA SAMADEN, 25**

**(approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 55 del 27/09/2012 entrato in vigore il 10/11/2012).**

## INDICE

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 3
Art. 2 – MANUTENZIONE E GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA	pag. 3
Art. 3 – OPERATORI DEL CENTRO DI RACCOLTA	pag. 3
Art. 4 – ACCESSO – SOGGETTI AUTORIZZATI (UTENTI) – MODALITÀ	pag. 3
Art. 5 – GIORNI E ORARI DI APERTURA	pag. 4
Art. 6 – TIPOLOGIE DI RIFIUTO RACCOLTO	pag. 4
Art. 7 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO	pag. 4
Art. 8 – OBBLIGHI	pag. 4
Art. 9 – DIVIETI	pag. 5
Art. 10 – CONTROLLI	pag. 5
Art. 11 – SANZIONI – DETERMINAZIONE E PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE	pag. 5
Art. 12 – GESTIONE RIFIUTI - INGRESSO/USCITA	pag. 6
Art. 13 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI	pag. 6

### ***Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO***

1. Il Centro di Raccolta comunale è situato in Via Samaden, 25 sui terreni distinti catastalmente al foglio n. 54 mappale n. 492 del Comune di Sondrio.
2. Il presente regolamento determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo del Centro di Raccolta disciplinandone l'accesso e le modalità di conferimento dei rifiuti ai sensi del D.M. 8.04.2008 relativo a "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera mm) del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152, e successive modifiche", così come modificato e integrato dal D.M. 13.05.2009.

### ***Art. 2 – MANUTENZIONE E GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA***

1. Il Gestore del Centro di Raccolta, denominato per brevità nel prosieguo del presente regolamento anche Gestore del Centro o semplicemente Gestore, è incaricato delle opere di manutenzione ordinaria della struttura mentre quelle di natura straordinaria fanno capo al proprietario in conformità alle norme di settore.
2. La struttura è affidata in gestione dal Comune di Sondrio con provvedimento dell'organo competente in materia.
3. Il Gestore del Centro di Raccolta ha il compito di sovrintenderne il corretto funzionamento, ai sensi delle norme di legge vigenti tempo per tempo, coordinando la gestione dello stesso attraverso gli operatori del servizio e svolgendo tutte le funzioni demandategli dalle norme del presente regolamento.
4. Il Gestore deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa specifica di settore.

### ***Art. 3 – OPERATORI DEL CENTRO DI RACCOLTA***

1. Sono operatori del Centro i soggetti incaricati dal Gestore, il Responsabile del Centro nonché gli addetti al controllo durante la fase di conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza. Il Responsabile del Centro, gli addetti al controllo ed i soggetti incaricati sono individuati dal Gestore ed i loro nominativi devono essere comunicati al Comune di Sondrio.
2. Gli operatori del Centro devono dare indicazioni circa la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti ma non sono tenuti a compiere le operazioni di scarico del materiale per conto dell'utente.
3. Gli operatori del Centro devono garantire il rispetto di tutte le norme previste dal presente regolamento e pertanto hanno la facoltà:
  - a) di richiedere, a chiunque abbia intenzione di conferire i propri rifiuti presso il Centro di Raccolta, un documento di riconoscimento in modo da verificarne i requisiti per l'accesso di cui al successivo art. 4;
  - b) di controllare che i rifiuti vengano scaricati in modo corretto in base alla tipologia;
  - c) di segnalare ogni eventuale infrazione o inosservanza alle presenti norme da parte di chiunque direttamente al Responsabile del Centro;
  - d) di negare l'assenso allo scarico per quel rifiuto che non presenti caratteristiche adeguate al recupero o smaltimento cui dovrà essere destinato;
  - e) di non consentire l'accesso ai veicoli qualora se ne ravvisi la necessità così come specificato nel successivo art. 4 comma 2.

### ***Art. 4 – ACCESSO – SOGGETTI AUTORIZZATI (UTENTI) – MODALITÀ***

1. Sono autorizzati ad accedere direttamente ed a conferire rifiuti solo i seguenti soggetti:
  - a) privati cittadini - utenze domestiche - residenti o domiciliati nel Comune di Sondrio o iscritti ai ruoli della tassa comunale dei rifiuti solidi urbani;

b) attività imprenditoriali - utenze non domestiche - con sede nel Comune di Sondrio o iscritte al ruolo della tassa comunale dei rifiuti solidi urbani (attività a vario titolo o aziende, servizi, uffici, associazioni, cooperative ecc.) limitatamente ai rifiuti di tipo urbano e assimilati approvati con apposita Deliberazione da parte del Consiglio Comunale (esclusi quindi i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi o comunque derivanti da lavorazioni industriali, commerciali ed artigianali, ecc);

c) il gestore del servizio pubblico di raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati all'interno del territorio comunale;

d) gli operatori comunali limitatamente ai rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione sul patrimonio/territorio comunale come meglio definiti dall'ordinanza di cui all'articolo 6. Per operatori comunali si intendono o il personale dipendente del Comune o quello di imprese all'uopo individuate in caso di esternalizzazione di uno o più servizi comunali limitatamente ai servizi esternalizzati secondo le modalità meglio definite dall'ordinanza di cui all'articolo 6.

2. L'accesso con automezzi all'interno del Centro di Raccolta è consentito ad un massimo di n. 4 utenti contemporaneamente per non creare eccessivo affollamento e per un più tranquillo e corretto controllo delle operazioni di scarico. Qualora gli operatori del servizio ne ravvisino la necessità è loro facoltà di impedire o concedere l'accesso ad un numero di veicoli diverso da quello indicato.

3. L'accesso all'utenza è consentito solo durante i giorni e gli orari stabiliti per l'apertura della piazzola.

4. L'accesso fuori dai giorni ed orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio o agli operatori comunali o per motivi di interesse pubblico, previa autorizzazione del Responsabile del Centro.

#### ***Art. 5 – GIORNI E ORARI DI APERTURA***

1. Giorni e orari di apertura del Centro di Raccolta saranno determinati con ordinanza adottata dall'organo competente del Comune di Sondrio e resi noti mediante cartello apposto in loco e pubblicazione sui siti internet del Comune di Sondrio e del Gestore.

#### ***Art. 6 – TIPOLOGIE DI RIFIUTO RACCOLTO***

1. Con ordinanza adottata dal competente organo di gestione del Comune di Sondrio vengono individuate le tipologie di rifiuti, di cui al paragrafo 4.2 dell'Allegato I del D.M. 8.04.2008, così come modificato e integrato dal D.M. 13.05.2009 che possono essere conferite Presso il Centro di Raccolta. L'ordinanza dovrà differenziare le tipologie di rifiuti in relazione alle diverse tipologie di utenti di cui all'art. 4 del presente regolamento.

2. L'ordinanza di cui al comma precedente è pubblicata sui siti internet del Comune di Sondrio e del Gestore del Centro ed affissa presso il Centro stesso.

#### ***Art. 7 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO***

1. Con l'ordinanza di cui all'articolo 6 sono dettate anche le modalità di conferimento dei rifiuti articolando le prescrizioni in considerazione delle diverse tipologie di rifiuti ed avendo cura di perseguire il miglioramento del servizio per gli utenti e per l'ambiente.

2. L'ordinanza di cui al comma precedente è pubblicata sui siti internet del Comune di Sondrio e del Gestore del Centro ed affissa presso il Centro stesso.

#### ***Art. 8 – OBBLIGHI***

1. Gli utenti sono obbligati a:

- a) mostrare un documento di riconoscimento prima di conferire i rifiuti agli operatori del servizio;
- b) accedere secondo le modalità di accesso di cui all'art. 4;
- c) effettuare preliminarmente, il più possibile, la differenziazione dei rifiuti conferiti;
- d) gettare i rifiuti negli appositi contenitori;
- e) raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di scarico sul piazzale del Centro di Raccolta;
- f) rispettare tutte le norme del presente regolamento, le eventuali osservazioni ed i consigli impartiti dagli operatori del servizio.

### ***Art. 9 – DIVIETI***

**1. Presso il Centro di Raccolta è vietato:**

- a) accedere e conferire rifiuti da parte di soggetto non autorizzato così come prescritto dall'art. 4 comma 1;
- b) accedere con modalità diverse da quelle prescritte all'art. 4 commi 2-3-4;
- c) depositare rifiuti organici o rifiuti solidi urbani indifferenziati (RSU);
- d) depositare qualunque tipologia di rifiuto non previsto o vietato nelle norme del presente regolamento e nelle ordinanze adottate ai sensi degli articoli 6 e 7;
- e) scaricare rifiuti con modalità diverse da quelle prescritte dall'ordinanza di cui all'art. 7 e senza ottemperare agli obblighi imposti all'utente dall'art. 8. A titolo esemplificativo ma non esaustivo è vietato:
  - scaricare rifiuti fuori dai contenitori, in spazi o contenitori predisposti per tipo di rifiuto diverso da quello conferito;
  - scaricare rifiuti senza differenziazione di rifiuto;
- f) rovistare nei contenitori e tra i rifiuti di ogni genere;
- g) scaricare, da parte di chiunque, rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione del Centro di Raccolta.

### ***Art. 10 – CONTROLLI***

**1. Le attività di controllo in materia avvengono:**

- a) su segnalazione od esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino;
- b) su segnalazione anche verbale da parte degli operatori del servizio;
- c) su richiesta da parte del Responsabile del Centro;
- d) su diretta iniziativa dell'ufficio di Polizia Locale.

**2. In qualunque momento è possibile la verifica, da parte sia degli operatori del servizio che degli organi di Polizia, del contenuto dei sacchi, cartoni od altro, rinvenuti in violazione alle norme del presente regolamento.**

**3. Il Comune di Sondrio potrà in qualunque momento decidere con apposito provvedimento dell'organo competente in materia di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo del Centro di Raccolta e dell'area prospiciente, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità.**

**4. Saranno predisposti cartelli che avvertono ed indicano la presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29/11/2000 dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.**

### ***Art. 11 – SANZIONI – DETERMINAZIONE E PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE***

1. Chiunque viola i divieti di cui all'art. 9 e le prescrizioni dettate dalle ordinanze di cui agli articoli 6 e 7 è punito con una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.
2. All'accertamento delle violazioni del presente regolamento, ivi compresa la contestazione al trasgressore, provvedono gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni. Previa intesa tra il Comune di Sondrio ed il Gestore all'accertamento ed alle contestazioni possono provvedere anche il Responsabile del Centro e gli addetti al controllo del Centro nominativamente individuati dal Comandante del Corpo di Polizia Locale previo superamento di apposita attività formativa organizzata dal Corpo di Polizia Locale. Le persone così individuate assumono, a fini delle procedure sanzionatorie previste dal presente regolamento, la qualifica di incaricati di pubblico servizio e sono tenuti, durante il servizio, ad identificarsi mediante apposito documento. Laddove nell'ambito dello svolgimento delle procedure sanzionatorie di cui al presente regolamento il Gestore e gli addetti al controllo dovessero rilevare fatti o comportamenti costituenti ipotesi di reato hanno l'obbligo di informare tempestivamente gli organi di Polizia Giudiziaria per gli adempimenti di competenza.
3. Per tutte le sanzioni previste da questo regolamento si applicano i principi e le procedure previste dalla legge 689/1981 e successive modifiche.
4. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della L. n. 689/1981 nonché a ricevere gli eventuali scritti difensivi da parte del trasgressore è il Comando del Corpo di Polizia Locale di Sondrio.
5. E' comunque fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali già previste da altre leggi vigenti in materia ed in particolare dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
6. Nel caso la violazione riguardi rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici, nocivi o comunque pericolosi, si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. n 152/2006 e ss.mm.ii.

#### ***Art. 12 – GESTIONE RIFIUTI - INGRESSO/USCITA***

1. Tutti i rifiuti in ingresso al Centro di Raccolta saranno codificati in base all'utenza (utente: Comune di Sondrio).
2. I rifiuti in uscita dal Centro di Raccolta, per il conferimento presso impianti di recupero/smaltimento di rifiuti, figureranno di avere come unico produttore il Comune di Sondrio.
3. Il Gestore, ai sensi del punto 6.5 dell'Allegato I del D.M. 8.04.2008, così come modificato e integrato dal D.M. 13.05.2009, deve adottare le procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le sole utenze non domestiche, e in uscita al fine dell'impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli allegati Ia e Ib contenuti nel D.M. 8.04.2008 e ss.mm.ii..
4. Il Gestore deve adempiere a tutte le disposizioni indicate dalla normativa vigente tempo per tempo in materia di SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti).

#### ***Art. 13 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI***

1. Il presente regolamento entrerà in vigore al termine della seconda pubblicazione prevista dall'art.14, comma 2, dello Statuto comunale. Da tale data sono abrogate le norme regolamentari comunali in contrasto con il presente regolamento, con particolare riferimento al regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 110/2006.